

AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 12218/2021 PENDENTE PRESSO IL TAR LAZIO ROMA DISPOSTO CON ORDINANZA 13185/2023 DEL 08/08//2023

Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. IV bis con **Ordinanza n. 13185/2023 dell' 08/08/2023** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "atti di notifica" del sito web istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio IV – Ambito Territoriale di Lecce di un sunto del **ricorso rubricato al numero R.G. 10797/2021** e degli atti impugnati così come indicati nella medesima Ordinanza, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione IV Bis, R.G. n. **12218/2021**;

2. Nome dei Ricorrenti:

DE FILIPPIS Francesca Maria Rosaria (C.F.: DFLFNC75R44A662I) rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

3. Estremi dei Provvedimenti Impugnati con Ricorso:

Decreto di Esclusione emesso dall'A.T. di Bari in data 17.10.2021, prot. n. 28863 nella parte in cui dispone l'esclusione dell'aspirante De Filippis Francesca Maria Rosaria dalle GPS della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 24092 del 08.09.2021 in riferimento all'aspirante De Filippis Francesca Maria Rosaria la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato sulla predetta cdc ADSS presso il Liceo Scientifico "E. AMALDI" di Bitetto; **Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca - Prot. n. 20446 del 14.07.2021** nella parte in cui si precisa che: *"ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento"*;

4. Sunto dei motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M. 60/2020 DEL 10.07.2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 455, COMMA 12, D.LGS. 297/1994. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO..

E' stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero **regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009**, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021. L'odierna ricorrente, che ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno tramite Unimorfe International, e presentato al M.U.R. apposita istanza di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. 189/2009 al fine di ottenere il riconoscimento finalizzato del titolo accademico non abilitante, secondo quanto disposto dal M.U.R. nella nota prot. 20446 del 14.07.2021 **si vedrà non accolta l'istanza di riconoscimento presentata e, contestualmente, negata la possibilità di poter rimanere legittimamente in Graduatoria e negli elenchi riferiti al sostegno, oltre a non poter ottenere incarichi di insegnamento o trasferimenti di sede o altri benefici collegati al Titolo di Specializzazione conseguito all'estero. La normativa di riferimento, pertanto, è rinvenibile nella legge dell'11 luglio 2002, n. 148, di ratifica della Convenzione di Lisbona che, all'art. 5, stabilisce che il riconoscimento dei titoli accademici è operato da amministrazioni dello Stato, venendo dunque in rilievo la competenza regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009.**

2) VIOLAZIONE DI LEGGE - DPR 189/2009 - INCOMPETENZA.

Si è dedotta l'incompetenza dell'Ambito Territoriale relativamente alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia, mettendo in rilievo come la valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come consegue di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali. Sicché anche relativamente al titolo di sostegno conseguito all'estero dagli odierni ricorrenti, non solo l'Ambito Territoriale di Bari è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma

non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

3) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COSTITUZIONE.

Si è dedotta altresì la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza che si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione. E' stata messa in evidenza, altresì, che l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I Fascia per la cdc ADSS pone in essere la discriminazione della stessa con violazione del dettato costituzionale.

4) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST. E 51 COST..

Si è messo, infine in rilievo che **se l'odierna ricorrente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 per accedere all'insegnamento, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all'estero, l'esclusione dell'odierna ricorrente dalla I Fascia delle G.P.S. per la cdc ADSS operata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, è in contrasto con il cit. art. 51 Cost..**

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Tutti i docenti che - in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dalla ricorrente.

6. Indicazione Ordinanza Autorizzativa dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. IV bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con Ordinanza n. 13185/2023 del 08/08/2023.

Serra San Bruno/Roma 06.09.2023

Firmato digitalmente
Avv. Andrea Figliuzzi